



Decisione/0984/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4835/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4835/TFNSVE/2025-2026, 4835 - Ricorso proposto dalla società GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (matricola 5360) contro la società A.C. ROLO ASD (matr.43090) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MARANI SIMONE (matricola 5801484)

in data 27 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI-STICA (matricola 5360) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.C. ROLO ASD (matr.43090), per la dichiarazione del diritto al paga-mento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore SIMONE MARA-NI (matricola 5801484).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione alle-gata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titola-re del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel sud-detto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 143,00 (centoquarantatre/00), come dall'attestazioni rilasciata dalla Piattaforma Telematica



Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società A.C. ROLO ASD (matr.43090) tenuta alla corresponsione, in favore della società GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI-STICA (matricola 5360), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore SIMONE MARANI (matricola 5801484), nella misura di euro 143,00 (centoquarantatre/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai